



25672-18

25762-18



REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

OCCUPAZIONE  
SENZA TITOLO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 18358/2013

SECONDA SEZIONE CIVILE

Cron. 25672

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep. C1

LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - Presidente -

Ud. 28/02/2018

RAFFAELE SABATO - Rel. Consigliere -

PU

ANNAMARIA CASADONTE - Consigliere -

GIUSEPPE FORTUNATO - Consigliere -

MAURO CRISCUOLO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 18358-2013 proposto da:

S [redacted] P [redacted], S [redacted] S [redacted], S [redacted] L [redacted]

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LUIGI LUCIANI 1, presso lo studio dell'avvocato DANIELE MANCA BITTI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUIGI GRITTI;

- ricorrenti -

2018

**contro**

907

F [redacted] L [redacted], F [redacted] M [redacted], F [redacted] F [redacted] elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CARLO POMA 4, presso lo studio dell'avvocato MARCO BALIVA, che li rappresenta e difende;

copia ad uso ufficio

- controricorrenti -

nonchè contro

S  G

contro la sentenza 111/12 del Trib. di Brescia - intimata -  
avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di BRESCIA,  
depositata il 25/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 28/02/2018 dal Consigliere RAFFAELE SABATO;  
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. FULVIO TRONCONE che ha concluso per  
l'inammissibilità del ricorso;

udito l'Avvocato MANCA BITTI Daniele, difensore dei  
ricorrenti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito l'Avvocato TORALDO Edoardo, con delega depositata  
in udienza dell'Avvocato BALIVA Marco, difensore dei  
resistenti che si riporta agli atti depositati.



copia ad uso ufficio



28.02.2018 n. 5 18358-13

### FATTI DI CAUSA

1. Con ordinanza depositata il 25/01/2013 e comunicata telematicamente in pari data la corte d'appello di Brescia ha dichiarato inammissibile ex art. 348 bis cod. proc. civ. l'appello proposto da L [ ] S [ ] nei confronti di M [ ], F [ ] e L [ ] F [ ] avverso sentenza depositata il 18/06/2012 con cui il tribunale di Brescia ha accolto domanda di condanna al rilascio di immobile proposta dai signori F [ ], rigettando domanda riconvenzionale di accertamento dell'usucapione.

2. Avverso la sentenza di primo grado hanno proposto ricorso per cassazione - con atto avviato alla notifica ex l. n. 53 del 1994 con consegna a ufficio postale il 25/07/2013 - S [ ], P [ ] e L [ ] S [ ], quali eredi di L [ ] S [ ], articolando quattro motivi; hanno resistito M [ ], F [ ] e L [ ] F [ ] con controricorso, poi illustrato da memoria; non ha espletato difese G [ ] S [ ] anch'ella erede di L [ ] S [ ]

### RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Nei casi in cui l'appello venga dichiarato inammissibile - come nel caso di specie - ex art. 348-bis cod. proc. civ., il legislatore - all'art. 348-ter, terzo comma, cod. proc. civ. - ha previsto la possibilità di esperire ricorso ordinario per cassazione contro la sentenza di primo grado. Il ricorso però, in base a detta disposizione e in deroga alle diverse disposizioni di rito, va proposto nel termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione, o dalla notificazione se anteriore, dell'ordinanza d'inammissibilità dell'appello resa ai sensi dell'art. 348-



*bis* cod. proc. civ. (v. art. 348-ter cit.). Sul tema, le sezioni unite di questa corte (n. 25513 del 13/12/2016) hanno statuito che il ricorrente, in questo caso, è soggetto, ai fini del requisito di procedibilità di cui all'art. 369, comma 2, c.p.c., a un duplice onere di deposito, avente a oggetto la copia autentica sia della sentenza suddetta che, per la verifica della tempestività del ricorso, della citata ordinanza, con la relativa comunicazione o notificazione.

3. Nel caso di specie, dall'esame degli atti emerge che l'ordinanza di inammissibilità della corte d'appello è stata depositata il 25/01/2013 e comunicata telematicamente in pari data (cfr. anche attestazione di cancelleria richiesta d'ufficio, datata 26/02/2018); il ricorso per cassazione, invece, è stato proposto con atto avviato alla notifica ex l. n. 53 del 1994 con consegna ad ufficio postale il 25/07/2013.

4. Trattasi, quindi, di proposizione avvenuta oltre il sessantesimo giorno di cui all'art. 348-ter cod. proc. civ., apparendo effettuata la notifica nel termine semestrale di cui all'art. 327 cod. proc. civ., non applicabile al caso di specie.

5. Dovendosi dichiarare inammissibile il ricorso, la pronuncia sulle spese deve seguire la soccombenza; ai sensi dell'art. 13 co. 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002 si deve dar atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma del co. 1-bis dell'art. 13 cit.

**P.Q.M.**

la corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alla rifusione a favore dei controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 200 per esborsi ed euro 3.000 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.


copia ad uso ufficio



Ai sensi dell'art. 13 co. 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002 dà atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma del co. 1-bis dell'art. 13 cit.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data 28/02/2018

Il consigliere est.

  
(R. Sabato)

Il presidente

  
(L. G. Lombardo)

  
Il Funzionario Giudiziario  
Valeria NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma,

15 OTT. 2018

  
Il Funzionario Giudiziario  
Valeria NERI

copia ad uso ufficio